

MALTA

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI

- I- Sistema giuridico
- II- Politica economica
- III- Valuta
- IV- Istituzioni finanziarie e segreto bancario
- V- Controlli valutari

2- SOCIETA' DI MALTA

- I- Società di persone
- II- Società speciali

3- SISTEMA IMPOSITIVO

- I- Tassazione delle società residenti
- II- Tassazione delle persone fisiche residenti e non residenti
- III- Altre imposte
- IV- Tassazione dei dividendi
- V- Tassazione del reddito estero
- VI – Incentivi e sgravi fiscali

4- SOCIETA' OFFSHORE

- I- Società offshore in generale
- II- Società offshore che conducono attività d'impresa
- III- Holding offshore
- IV- Società finanziarie offshore
- V- Società concessionarie offshore
- VI- Società d'amministrazione/direzionali offshore
- VII- Compagnie di navigazione e di trasporto aereo offshore
- VIII- Trust offshore
- IX- Finanziamento delle società offshore
- X- Trasferimento di reddito e di capitale

5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI)

Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2024

Ambasciata d'Italia a Malta

La Valletta - Ambasciata d'Italia
Amb. Fabrizio Romano
5, Vilhena Street, Floriana FRN 1040
Tel 0035621233157 - 0035622489800
Fax 0035621246417
Sito web: www.amblavalletta.esteri.it
E-mail: ambasciata.lavalletta@esteri.it

Ambasciata di Malta in Italia

Roma – Ambasciata di Malta
Amb. Carmel Vassallo
Lungotevere Marzio, 12 – 00186 Roma
Tel. 0039066879990
Fax 0039066892687
Sito web: www.foreignandeu.gov.mt/it/Embassies/Italy/Pages/The-Embassy.aspx
E-mail: maltaembassy.rome@gov.mt

IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO	
Società residenti	35%
Società offshore	35%
ALTRE IMPOSTE	
Ritenuta su cessione di immobili	2%, 5%, 8%, 10%
Ritenute fiscali: Dividendi Interessi Royalties	Esenti Esenti Esenti (I pagamenti dalle società offshore sono esenti, come pure quelli provenienti da Malta)
Imposta di registrazione	Da € 245 a € 2.250
Dazi doganali	Variabili
IVA	0% , 5%, 7%, 18%
ANNO FISCALE	1° gennaio - 31 dicembre
CAPITALE MINIMO	€ 1.165
TEMPI DI COSTITUZIONE	5 giorni (con beneficiario noto)
COSTI DI COSTITUZIONE	Spese di registrazione: da € 245 a € 2.250 (registrazione in via telematica: da € 100 a € 1.900) + € 2.750 spese professionali
RISOLUZIONI PREVENTIVE	Non concesse
CONTROLLI VALUTARI	Non previsti
SEGRETO BANCARIO	Abrogato
SISTEMA GIURIDICO	Diritto civile
A.F.B.	Firmati con oltre 70 Paesi Accordi di scambio informazioni fiscali firmati con 5 Paesi

1- CONSIDERAZIONI E CONOSCENZE GENERALI

Malta ha ottenuto l'indipendenza dal Regno Unito nel 1964 e dal 1974 è una Repubblica.

Fa parte del Commonwealth e dal 2004 è membro dell'Ue.

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento democraticamente eletto, il potere esecutivo dal primo Ministro, mentre il potere giudiziario è esercitato da una magistratura indipendente. Il Presidente della Repubblica viene eletto ogni cinque anni.

I- Sistema giuridico

Malta ha una legislazione civile, sebbene 160 anni di dominio inglese abbiano lasciato il segno sul suo sistema legale. Infatti, benché abbia un codice civile basato in buona parte sul Codice Napoleonico, molti aspetti del sistema giuridico hanno un'impronta britannica, soprattutto il diritto pubblico (costituzionale, fiscale, amministrativo, internazionale e le procedure penali) e il diritto commerciale, in particolare quello societario.

II- Politica economica

A partire dall'indipendenza, i governi maltesi che si sono succeduti hanno cercato di incoraggiare gli investimenti stranieri soprattutto tramite la concessione di incentivi e sfruttando i vantaggi di Malta, che includono una forza lavoro relativamente economica e una situazione politica stabile.

Poiché Malta è un'isola senza particolari risorse naturali, l'economia dipende quasi interamente dall'esportazione di prodotti industriali, dal turismo e dalle attività finanziarie.

Di conseguenza, le prospettive economiche di Malta sono orientate alle relazioni internazionali.

Il maggiore partner economico è la Ue che assorbe circa il 70% delle esportazioni.

Il settore finanziario è molto sviluppato: consulenti per questioni finanziarie, bancarie, societarie, assicurative e consulenze di tipo internazionale generale sono prontamente disponibili.

III- Valuta

Dal 1° gennaio 2008, la valuta di Malta è l'Euro (€).

IV- Istituzioni finanziarie e segreto bancario

Il diritto al segreto bancario è garantito dalle disposizioni del *Professional Secrecy Act*, che considera perseguibili coloro – professionisti o dipendenti - che rivelano informazioni riservate.

In caso di sospetto riciclaggio, invece, la Legge prevede l'obbligo di rivelare tali informazioni.

Il *Prevention of Money Laundering Act* ha definito il reato di riciclaggio secondo le stesse linee preventive adottate dall'Ue.

Malta fa inoltre parte dell'accordo intergovernativo per implementare le disposizioni del *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) statunitense che impone alle istituzioni finanziarie maltesi di comunicare al fisco informazioni sui conti correnti dei clienti americani, che verranno poi inoltrate all'IRS.

V- Controlli valutari

Dal 1° maggio 2004, sono state ridotte le limitazioni agli investimenti a Malta da parte di soggetti esteri. Oggi, tranne nel caso di controlli dei cambi specificamente richiesti dal Ministro per particolari tipologie di transazioni, tutte le transazioni esterne ed i relativi pagamenti possono essere effettuati senza restrizioni.

Le strutture bancarie sono buone, con ottimi collegamenti con la maggior parte dei centri finanziari. Sono presenti banche locali e internazionali che offrono una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari.

Anche i controlli valutari sono stati ridotti. L'amministrazione competente per il controllo dei cambi è l'Autorità maltese per i servizi Finanziari. Le norme relative al controllo sono state emesse sulla base dell'*External Transactions Act* che dispone che chiunque arrivi o parta da Malta con oltre € 10.000 in contanti debba dichiararlo alla Dogana

2- SOCIETA' DI MALTA

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società di persone</i>	La legge che regola le società maltesi è la <i>Commercial Partnership Ordinance</i> , la quale è modellata sul <i>Companies Act</i> inglese.		L'atto costitutivo e lo statuto vanno presentati al Registro delle Società che emette un certificato di registrazione.
<i>Società speciali</i>	IHC – Holding internazionali Società di investimento Trust		

I- Società di persone

La legge che regola le società maltesi è il *Companies Act*, in linea con la legislazione dell'Unione Europea in materia.

Le partnership commerciali previste dal *Companies Act* possono essere:

1. in nome collettivo;
2. in accomandita semplice;
3. di persone per azioni o a responsabilità limitata.

Per costituire una società è necessario che l'atto costitutivo e lo statuto siano registrati e sottoscritti da almeno due persone e quindi depositati presso il Registro delle Società, che rilascia un certificato di registrazione. La maggior parte delle società vengono costituite entro 24 ore dalla presentazione dei documenti necessari, che comprendono anche la prova che il capitale sociale iniziale è stato depositato presso una banca locale.

L'atto costitutivo deve dichiarare:

- se la società sia pubblica o privata;
- il nome, il cognome e la residenza di ogni sottoscrittore;
- la ragione sociale;
- la sede legale a Malta;
- l'oggetto;
- l'ammontare del capitale sociale con cui la società viene registrata, la sua suddivisione in azioni, il numero di azioni possedute da ogni sottoscrittore e la somma versata per ogni azione;
- il numero degli amministratori, con i relativi nomi e cognomi e, nel caso in cui l'amministratore sia una società, il nome della società;
- il nome e la residenza del segretario;
- la durata, se prevista, della società.

L'imposta di registrazione pagabile al Registro varia da € 245 a € 2.250, a seconda del valore del capitale azionario. Se la registrazione viene fatta per via telematica, l'imposta varia da € 100 e € 1.900.

Alla presentazione della dichiarazione annuale, inoltre, le società devono versare un'imposta che va da € 100 a € 1.400. In caso di presentazione telematica, l'imposta va da € 85 a € 1.200.

II- Società speciali

Le società speciali includono organismi di investimento collettivo, società di investimento e fiduciarie. Due tipologie di società speciali, le società commerciali internazionali e le holding internazionali, sono stati gradualmente eliminate.

Fino al 31 dicembre 2006, una società di diritto maltese, o una società di persone con capitale diviso in azioni, il cui oggetto fosse limitato ad attività commerciali internazionali come stabilito dall'*Income Tax Act*, poteva essere classificata come ITC (*International trading company*) e l'Agenzia delle Entrate poteva confermare questo status fiscale tramite un *Advance Revenue Ruling*. Inoltre, il sistema di imputazione fiscale di Malta e le disposizioni di rimborso applicabili agli azionisti non residenti avevano reso la società commerciale internazionale un veicolo molto efficiente dal punto di vista fiscale per gli azionisti non residenti poiché l'imposta effettiva netta pagabile a Malta su una distribuzione degli utili era del 4,167%. Dal 1° gennaio 2007 non è più possibile registrare una società come società commerciale internazionale in quanto il meccanismo di rimborso è stato esteso sia agli azionisti residenti che a quelli non residenti. Le società che godevano dello status fiscale delle società commerciali internazionali hanno potuto godere dei benefici di tale status fino al 31 dicembre 2010. Dal 1° gennaio 2011, tutte le società commerciali internazionali sono allineate al nuovo regime fiscale. Per tali società si registra un leggero aumento (dal 4,16% al 5%) dell'imposta netta dovuta a Malta sulla distribuzione degli utili derivanti dalle attività di trading. Le ITC esistenti alla data del 31 dicembre 2010 potevano distribuire gli utili con una tassazione agevolata fino al 31 dicembre 2014, a condizione che gli stessi fossero stati realizzati dalla società mentre beneficiava dello status fiscale di ITC.

3- SISTEMA IMPOSITIVO

I- Tassazione delle società residenti

Una società si considera residente a Malta se il controllo e la gestione avvengono nell'Isola. Una società costituita a Malta dopo il 1995, dove gestione e controllo vengono esercitati all'estero, è comunque residente a Malta.

Le società registrate e residenti a Malta sono assoggettate alla tassazione del loro reddito mondiale, mentre il reddito di fonte estera è tassabile anche se non rimesso a Malta. Le società estere sono assoggettate all'imposta sul reddito prodotto a Malta per quanto riguarda sia le operazioni sia gli utili dell'unità locale.

La data di presentazione delle dichiarazioni dei redditi dipende dal periodo contabile di riferimento della società. Le società che hanno un anno contabile da gennaio a giugno devono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo dell'anno di riferimento per le dichiarazioni cartacee, o entro il 30 giugno dell'anno di riferimento per le dichiarazioni per via telematica. Le società che hanno una chiusura dell'esercizio contabile diversa devono presentare la dichiarazione dei redditi entro 9 mesi dalla fine dell'esercizio per le dichiarazioni cartacee, o entro 11 mesi dalla fine dell'anno finanziario per quelle telematiche.

Il reddito imponibile comprende:

1. utili o proventi da attività commerciali o d'affari;
2. dividendi, interessi e sconti;
3. locazioni, royalties, premi di assicurazioni e altri utili derivanti da proprietà immobiliari;
4. capital gains derivanti da obbligazioni, da attività d'affari o da proprietà intellettuali;

5. redditi di qualsiasi altra fonte.

Aliquote d'imposta

Le società sono tassate all'aliquota forfettaria del 35% sul reddito imponibile.

Non esistono imposte regionali o comunali.

I capital gains non sono tassati separatamente ma si cumulano con altri redditi e le aliquote fiscali si applicano sul reddito complessivo, inclusi i capital gains.

Sono tassate:

1. le plusvalenze dalla cessione di interessi in un trust;
2. le plusvalenze dalla vendita di diritti su titoli, copyright, brevetti, marchi, nomi commerciali e avviamento di imprese;
3. le plusvalenze dalla cessione di quote diverse da quelle delle società per azioni.

Sono esenti:

1. redditi e plusvalenze di una società registrata a Malta derivanti da partecipazione esenti o da redditi da cessione di partecipazione - se vengono rispettate determinate condizioni;
2. plusvalenze di una società registrata a Malta derivanti dalla cessione di stabili organizzazioni non residenti;
3. guadagni realizzati da una società che vende le sue azioni al pubblico alla Borsa di Malta.

I non-residenti sono esenti da imposte sulle plusvalenze realizzate dalla vendita di unità di un programma collettivo di investimento o di azioni di società i cui beni consistano principalmente in immobili situati a Malta.

Le minusvalenze patrimoniali possono essere portate in detrazione dalle plusvalenze patrimoniali future.

Ritenute fiscali

Viene applicata una ritenuta dell'8% sul valore di cessione degli immobili. Vengono inoltre applicate le seguenti aliquote ridotte:

1. 2% per le proprietà originariamente acquistate da persone fisiche per uso abitativo proprio e successivamente cedute entro 3 anni;
2. 5% per le proprietà ristrutturate acquistate all'interno della *Urban Conservation Area* (dal 1° gennaio 2016);
3. 5% per le cessioni fatte da persone fisiche che non siano agenti immobiliari entro 5 anni dall'acquisto;
4. 5% per proprietà a la Valletta acquistate dal venditore prima del 31 dicembre 2018 e ristrutturate in conformità al permesso emesso dal *Malta Environment and Planning Authority* (MEPA) prima del 31 dicembre 2018 e cedute ad un nuovo proprietario entro 5 anni;
5. 10% per proprietà acquistate prima del 2004.

Non sono applicate ritenute su dividendi, interessi o royalties o altro reddito pagati a non-residenti.

Le proprietà cedute tra il 9 giugno 2020 e il 20 giugno 2023 possono beneficiare di un'aliquota ridotta del 5% sui primi 400.000€ del valore di cessione. Il resto del valore della cessione è assoggettato ad aliquota dell'8% o del 10% come sopra.

II- Tassazione delle persone fisiche residenti e non residenti

Le persone fisiche sono considerati residenti a Malta se vi soggiornano per un periodo totale superiore a 183 giorni nell'anno fiscale, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Il reddito delle persone fisiche è assoggettato ad aliquote progressive che vanno da 0% a 35%. Una coppia di coniugi può optare per il calcolo congiunto così da beneficiare di aliquote più vantaggiose rispetto a quelle applicabili alle persone singole.

III- Altre imposte

Sono previste le seguenti imposte:

1. dazi e accise
2. imposta su documenti e cessioni
3. contributi per la previdenza sociale
4. IVA (0% su esportazioni, prodotti alimentari e farmaceutici, trasporti internazionali e furniture per navi e aerie; 5% su elettricità, stampati, dolci e attrezzature medicali; 7% su sistemazioni alberghiere; 18% su tutti gli altri beni e servizi)
5. eco-contributo
6. imposta di immatricolazione degli autoveicoli e diritti di circolazione
7. tasse sul gioco.

Le società che svolgono attività d'impresa al di fuori di Malta sono esenti da queste imposte.

IV- Tassazione dei dividendi

I dividendi pagati da una società maltese a un residente di Malta sono tassabili nelle mani del ricevente, che ha diritto a un credito sull'imposta versata alla fonte. I dividendi distribuiti ad un non-residente sono considerati reddito di fonte maltese e sono conseguentemente tassabili a Malta, compatibilmente con eventuali A.F.B. in vigore. Non è prevista alcuna ulteriore imposta a carico degli azionisti, sebbene gli stessi abbiano ugualmente diritto a rimborsi fiscali.

I dividendi di una società per la produzione di petrolio a Malta, registrata o residente a Malta, i dividendi da utili di una compagnia di navigazione registrata presso il *Commercial Partnership Act* e i dividendi da utili esenti in base al *Business Promotion Act*, sono esenti da imposte a carico del ricevente.

I dividendi versati da una società maltese sono deducibili all'aliquota applicata alle società (35%) se derivanti da utili imponibili. L'imposta alla fonte è accreditata all'azionista.

V- Tassazione del reddito estero

Una società registrata a Malta è assoggettata alla tassazione del suo reddito mondiale (compatibilmente con quanto previsto da eventuali A.F.B.).

Le società estere sono assoggettate all'imposta sul reddito prodotto a Malta per quanto riguarda sia le operazioni sia gli utili dell'unità locale.

Le plusvalenze patrimoniali prodotte all'estero e percepite da non-residenti sono esenti; al contrario, una società residente a Malta è assoggettata all'imposta sulle plusvalenze patrimoniali prodotte a Malta e altrove (compatibilmente con quanto previsto da eventuali A.F.B.).

Crediti d'imposta assolta all'estero/esenzione dalla doppia imposta

Le disposizioni contenute nell'*Income Tax Act* di Malta prevedono l'esenzione dalla doppia imposta per il reddito già tassato in uno Stato con il quale Malta ha un accordo fiscale bilaterale, oppure in uno Stato del Commonwealth, oppure tramite un'esenzione unilaterale o un credito d'imposta.

L'esenzione unilaterale è inoltre disponibile nel caso in cui il contribuente sia una società maltese che possiede più del 10% dei diritti di voto nella società estera che distribuisce i dividendi. Il credito d'imposta è invece concesso alla società maltese che riceve reddito o plusvalenze da fonti estere, a condizione che la provenienza dei redditi venga certificata da un auditor.

Il credito d'imposta forfettario estero corrisponde al 25% dell'ammontare del reddito estero o degli utili ricevuti dalla società, prima della deduzione degli oneri. L'aliquota può comunque essere ridotta al 18,75%. Una volta distribuiti i profitti, si applicano le disposizioni sui rimborsi e così l'aliquota netta dell'imposta da versare è ridotta a meno del 5%.

VI- Incentivi e sgravi fiscali

Incentivi per investimenti per efficienza energetica

Sono previsti incentivi per le aziende che effettuano investimenti per migliorare l'efficienza energetica. L'investimento minimo deve essere di € 10.000 e il risparmio energetico derivante dall'investimento deve essere almeno del 10%. Gli incentivi assumono la forma di credito d'imposta e/o contributi in denaro così ripartiti: 50% per le piccole imprese, 40% per le medie imprese e 30% per le grandi imprese.

Il credito d'imposta/contributo in denaro massimo per progetto è di 15 milioni di euro.

Eventuali crediti d'imposta sugli investimenti non utilizzati possono essere riportati senza limitazioni agli anni successivi.

I progetti devono iniziare entro 6 mesi dalla data di approvazione e devono essere completati entro 36 mesi dalla data di approvazione.

La data di scadenza per le domande era il 31 ottobre 2023.

Assistenza maltese alle piccole e medie imprese (PMI)

Dal 1° gennaio 2020, le piccole società a responsabilità limitata non quotate, costituite da meno di 5 anni e con una base operativa a Malta, possono richiedere sovvenzioni nell'ambito del regime *Start-Up Finance 2020*. Per qualificarsi, la società deve soddisfare le seguenti condizioni:

- non aver rilevato l'attività di altra impresa
- non aver ancora distribuito utili
- non essere stata costituita mediante fusione.

La società deve inoltre svolgere una o più delle seguenti attività:

- produzione
- sviluppo software
- servizi industriali analoghi alla produzione
- salute, farmaceutica, biotecnologia e scienze della vita
- altre attività economiche innovative rese possibili dalla conoscenza e dalla tecnologia che forniscono servizi o prodotti attualmente non disponibili sul mercato o che saranno forniti attraverso un processo nuovo.

Inoltre, i progetti devono soddisfare almeno 2 dei seguenti criteri:

- proporre prodotti e/o servizi che hanno il potenziale per generare reddito su diversi mercati
- produrre prodotti e/o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a prodotti complementari presenti sul mercato
- utilizzare processi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attuali.

Un'impresa può ricevere un contributo una tantum fino a 400.000 euro, che può arrivare a 800.000 euro in caso di start-up innovativa. In alternativa, una società può ricevere un anticipo rimborsabile.

Il programma era in vigore fino a ottobre 2023.

Incentivi di sostegno alle imprese maltesi

Il programma *Enterprise Support Incentives* prevede sovvenzioni in denaro e crediti d'imposta alle imprese che si ritiene contribuiscano al "benessere economico di Malta", ad esclusione dei settori pesca e agricoltura.

Tra le attività qualificanti rientrano la collaborazione con altre imprese, l'utilizzo di esperti, la partecipazione a fiere, il miglioramento della competitività internazionale.

Incentivi per il restauro e la valorizzazione degli immobili

I trasferimenti di immobili acquistati per restauro e sviluppo beneficiano di una imposta di bollo ridotta.

Crediti d'imposta per ricerca e sviluppo

Dal 1° marzo 2020 sono disponibili crediti d'imposta o contributi in denaro per le imprese che necessitano di assistenza per progetti di ricerca e sviluppo. Il credito d'imposta è del:

- 45% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
- 25% per le grandi imprese.

Un ulteriore credito d'imposta oppure un contributo in denaro pari al 25% dei costi è disponibile per i progetti di ricerca industriale e un ulteriore credito d'imposta o un contributo in denaro pari al 15% dei costi è disponibile per i progetti di collaborazione qualificati.

I crediti d'imposta non utilizzati possono essere riportati all'infinito.

Tale incentivo scadrà il 31 dicembre 2023.

Porto franco di Malta

La *Freeport Corporation* di Malta è responsabile del porto franco di Malta, istituito come zona franca doganale ai sensi del *Malta Freeports Act* (MFA). La zona del porto franco è un importante centro marittimo sulle principali rotte marittime tra l'Oceano Atlantico, il Mar Nero e il Canale di Suez, che offre terminal per container, terminal breakbulk, un terminal per oli minerali e altre strutture di stoccaggio.

L'MFA offre una serie di incentivi inclusi l'esenzione da dazi doganali, imposta di bollo e ritenuta d'acconto.

Per ottenere una licenza di porto franco, una società deve essere costituita a Malta e deve essere impegnata in attività quali: etichettatura, imballaggio, smistamento, deposito, stoccaggio, stivaggio, gestione di terminal, movimentazione di container e prestazione di servizi analoghi o complementari.

4- SOCIETA' OFFSHORE

I- Società offshore in generale

Non è più possibile registrare società offshore a Malta. La legislazione maltese prevedeva la costituzione di società commerciali internazionali (*International Trading Companies* ITC) e holding internazionali (*International Holding Companies* IHC). Le ITC non possono più essere costituite dal 1° gennaio 2007 e quelle costituite prima di tale data hanno perso il loro status fiscale il 1° gennaio 2011.

Gli azionisti non sono assoggettati ad alcuna forma di imposta su dividendi, interessi, royalties, distribuzioni sulla liquidazione o altro reddito. I dividendi distribuiti sono percepiti dagli azionisti al netto delle imposte versate dalla società.

II- Società offshore che conducono attività d'impresa

Questo status non è più applicabile per le società costituite dopo il 1° gennaio 2007 ed è stato annullato il 1° gennaio 2011, a meno che la società non avesse in precedenza optato per il nuovo regime fiscale.

Queste società potevano svolgere qualsiasi tipo di attività, tranne quella bancaria o assicurativa, potevano occuparsi dell'esportazione di merce prodotta, assemblata o lavorata a Malta, a condizione che l'acquirente non possedesse direttamente o indirettamente oltre il 15% del capitale azionario della ITC. Inoltre, tutte le attività dovevano svolgersi all'estero. Questi tipi di società erano assoggettate all'imposta sul reddito del 35%; gli azionisti non residenti e le società maltesi residenti interamente possedute da non-residenti erano tassati con aliquota forfetaria del 27,5% sull'importo lordo dei dividendi, ma l'imposta finale da versare – detratti rimborsi e crediti d'imposta – era del 4,17%.

L'imposta del 35% continua ad essere applicata anche con il nuovo regime fiscale. Gli azionisti – residenti o non residenti – possono chiedere un rimborso del 30% sulle imposte versate a

Malta, portando così il *tax leakage* al 5%. Non sono previste restrizioni alle attività delle società, sebbene possano esserci requisiti di licenza o autorizzazione che devono essere soddisfatti.

III- Holding offshore

Il regime fiscale favorevole e gli accordi fiscali bilaterali favoriscono la costituzione di questo tipo di società a Malta.

I redditi percepiti tramite investimenti esteri da una holding internazionale (IHC) sono tassati all'aliquota societaria del 35%. Quando il reddito è distribuito tramite dividendi agli azionisti – residenti o non residenti - è previsto un rimborso delle imposte pagate dalla holding internazionale. Il rimborso sarà pieno quando l'investimento all'estero è considerato "partecipazione qualificante"; in caso contrario ammonterà ai 6/7 dell'imposta pagata.

L'aliquota effettiva di imposta per una holding internazionale varia da un minimo di 0% a un massimo di 5%.

Si considera "partecipazione qualificante" un controllo del 10% o più delle quote o azioni in una società estera. Se un azionista maltese detiene meno del 10% delle quote nella società estera, la sua partecipazione azionaria è comunque considerata una partecipazione qualificante, purché soddisfi una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- l'azionista è autorizzato, a sua discrezione, all'acquisto oppure al rifiuto a fronte della distribuzione del saldo delle quote o azioni ordinarie della società estera;
- l'azionista è autorizzato ad essere rappresentato presso il consiglio della società estera;
- il valore della partecipazione azionaria è superiore a € 1.164.000 (o l'equivalente in valuta straniera);
- le quote sono possedute nella società estera come supporto degli affari della holding internazionale.

È possibile concordare un regime fiscale particolare con l'*International Tax Unit* del *Malta Financial Services Centre*, nel caso in cui una particolare holding sia una partecipazione qualificante. Questa condizione non incide sulla tassazione della holding internazionale dato che i redditi percepiti da una società maltese da partecipazioni qualificanti o non qualificanti sono sempre tassati all'aliquota del 35%, ma influirà sull'ammontare del rimborso a cui hanno diritto soci o azionisti non residenti.

Gli utili possono essere trattenuti nella società. Non esistono limiti all'accumulo degli utili, né esiste un'imposta sugli utili accumulati.

Le società maltesi non sono assoggettate ai controlli sui cambi in fase di trattative con non-residenti.

Dato che Malta possiede un'ampia rete di accordi fiscali e concede detrazioni unilaterali, oppure un credito d'imposta estera al 25%, spesso non è necessario ricorrere a Paesi terzi per la trasmissione dei dividendi nel caso delle holding maltesi.

IV- Società finanziarie offshore

Le società finanziarie diverse da istituzioni come banche e compagnie di assicurazione rientrano nelle disposizioni relative alle IHC, le holding internazionali. Gli interessi percepiti non sono tassabili, poiché le società che non conducono attività d'impresa non sono assoggettate alla tassazione del reddito. Spesso le ritenute applicate dai Paesi firmatari di AFB con Malta sono basse e l'interesse corrisposto a non-residenti è esente da ritenuta fiscale e altre imposte.

Non ci sono disposizioni relative all'indebitamento per società finanziarie offshore che non siano banche o compagnie d'assicurazione.

V- Società concessionarie offshore

La legge maltese non riconosce tali società come una categoria separata, sebbene venga riconosciuto lo status di società di gestione di copyright e diritti affini.

La legge maltese riconosce e protegge beni immateriali come brevetti, marchi di fabbrica, disegni, copyright, ecc. tramite la *Industrial Property (Protection) Ordinance*, il *Copyright Act*, il *Patents and Designs Act*, il *Trademarks Act* e l'*Intellectual Property Rights (Cross-Border Measures Act)*.

VI- Società d'amministrazione/direzionali offshore

La legge maltese non riconosce le società d'amministrazione o direzionali come una categoria separata, ma le assimila alle società offshore che conducono attività d'impresa.

I compensi di gestione e di consulenza ricevuti da una società d'amministrazione sono tassati come redditi d'impresa.

VII- Compagnie di navigazione e di trasporto aereo offshore

Una società registrata a Malta che possiede e gestisce una o più navi esenti, cioè navi registrate a Malta ai sensi della legge sulla navigazione mercantile, è esente dall'imposta sugli utili derivanti dalla proprietà o dalla gestione di una nave esente, o sui dividendi pagati agli azionisti di tale società.

Si presume che i redditi derivanti dalla proprietà, dal leasing o dall'esercizio di aeromobili o motori di aeromobili utilizzati per il trasporto internazionale di passeggeri o merci siano generati al di fuori di Malta. Questa regola si applica indipendentemente dal paese di registrazione dell'aeromobile o del motore dell'aeromobile e dal fatto che l'aeromobile faccia scalo o sia operato da qualsiasi aeroporto situato a Malta.

Pertanto, gli utili di un operatore aereo residente a Malta saranno automaticamente soggetti all'imposta sul reddito maltese solo nella misura in cui verranno rimessi a Malta.

VIII- Trust offshore

Il concetto di trust è stato inserito nel 1988. In passato, il *Trust and Trustees Act* prevedeva unicamente la regolamentazione e il riconoscimento a Malta di trust disciplinati da una legislazione estera - conformemente agli obblighi di Malta in seno alla Convenzione dell'Aja sul Riconoscimento dei Trust. Dal 1° gennaio 2005 è stata inserita anche la costituzione di trust a Malta disciplinati dalla legislazione dell'Isola e una delle principali caratteristiche del nuovo documento è rendere Malta appetibile per la gestione di trust, siano essi regolamentati dalla legislazione maltese o estera.

Tutti i fiduciari professionisti devono essere registrati a Malta secondo il *Trust and Trustees Act* e il Codice di Condotta dei Fiduciari dell'Autorità Finanziaria di Malta (MFSA). Un trust può essere creato unilateralmente o per dichiarazione orale, uno strumento scritto (un testamento), un'operazione o una decisione giuridica in favore di beneficiari identificati o identificabili. I trust registrati sono esenti e i trust esteri possono essere registrati a Malta se presentano determinate caratteristiche.

Possono essere costituiti diversi tipi di trust. Tutti hanno caratteristiche specifiche e si suddividono in: trust ad interesse fisso, fondi comuni di investimento flessibile, trust di capitalizzazione, trust di beneficenza. Lo strumento del trust non necessita di essere firmato da chi lo crea o di rivelarne il nome se il documento è una dichiarazione di trust unilaterale, ossia se è una dichiarazione scritta firmata da un fiduciario e contenente informazioni circa il trust e i beneficiari.

Le società intestatarie, che possono essere confuse con i trust, sono società che detengono azioni per conto di terzi. Il loro utilizzo particolare è di nascondere l'identità del beneficiario per conto del quale le azioni vengono detenute. Sebbene tali società siano obbligate a mantenere il segreto professionale, questo non è assoluto.

Nella costituzione di un trust è molto importante la verifica dell'identità di chi lo crea e del beneficiario e ottenere la conferma che la proprietà che il trust deve gestire è legittima. Non esiste un modello standard di atto costitutivo, dato che ogni trust riflette la necessità di chi lo crea e la gestione del patrimonio in questione. Ai fini fiscali, i fiduciari devono dichiarare al fisco maltese i trust che gestiscono. Fanno eccezione i programmi di investimento collettivo organizzati come trust, che possono essere registrati in base alla legge maltese o in base ad una legislazione estera, e i trust non residenti, dato che il loro reddito è esente. I trust sono disciplinati dalle proprie norme che vengono interpretate ed applicate di conseguenza. I termini di un trust possono anche prevedere di adottare le norme di un'altra giurisdizione. I trust non residenti non devono essere registrati presso l'Agenzia delle Entrate in quanto il reddito percepito è esente da imposte. È dovere del fiduciario assicurare che venga eseguita la due diligence del trust. Poiché Malta fa parte della convenzione dell'Aja sul riconoscimento dei trust, anche i trust "esteri" sono riconosciuti dal Tribunale maltese. Un professionista fiduciario maltese può anche ottenere l'autorizzazione ad agire come azionista fiduciario in una società maltese o estera ed emettere una dichiarazione di trust a favore del proprietario delle azioni. Allo stesso modo è possibile per gli investitori esteri in società di Malta detenere le loro azioni tramite fiduciarie estere, purché rispondano a determinate condizioni.

È possibile costituire due tipi di trust:

1. trust la cui legislazione di riferimento è quella maltese
2. trust esteri che fanno riferimento a una legislazione estera riconosciuta dai tribunali di Malta.

Non ci sono requisiti di capitale per la creazione di un trust offshore.

In base al *Trust and Trustees Act* i fiduciari di un trust di Malta devono esercitare le loro funzioni "con la prudenza, la diligenza e l'attenzione del un buon padre di famiglia", nonché conservare e aumentare il valore della proprietà del trust, mantenendo comunque un elevato livello di riservatezza.

IX- Finanziamento delle società offshore

Poiché non ci sono disposizioni relative all'indebitamento per le società maltesi che non siano banche e compagnie d'assicurazione, il finanziamento delle stesse può avvenire indifferentemente sotto forma di capitale di prestito o di capitale azionario.

Le società con azionisti esteri e la cui attività si svolge al di fuori di Malta sono totalmente esenti dalle disposizioni relative ai controlli valutari e non ci sono restrizioni al pagamento di utili o di reddito alla società madre (o altra parte non residente), né sul rimpatrio di capitale di prestito, né sulla riduzione del capitale azionario.

Poiché una società è tassata sul suo reddito, il finanziamento della stessa dovrebbe includere capitale di prestito fruttifero così da detrarre l'interesse ai fini dell'imposta.

Non è necessaria un'approvazione formale da parte del tribunale per riscattare le azioni in una società maltese. L'Ordinanza sulle Società Commerciali prevede che la riduzione del capitale azionario di una società non diventi effettiva prima della scadenza di tre mesi dalla pubblicazione della risoluzione sulla Gazzetta Ufficiale. Il pagamento del surplus di capitale è assoggettato alle stesse regole della riduzione del capitale azionario.

Non ci sono restrizioni sull'emissione o il riscatto di azioni, a parte le disposizioni relative alla capitalizzazione minima e la regola per l'avviso di tre mesi riguardante le riduzioni di capitale azionario.

Non esistono leggi sul rapporto fra debiti e indici patrimoniali per società diverse da istituzioni finanziarie e di credito.

Le società onshore con partecipazioni estere beneficiano di un trattamento fiscale agevolato.

Non ci sono restrizioni alle società maltesi che accumulano profitti, e gli utili accumulati sono esenti da imposte.

Le società le cui attività sono svolte al di fuori di Malta e che hanno azionisti stranieri sono totalmente esenti dalle restrizioni sul controllo dei cambi per quanto riguarda i loro rapporti con i non residenti.

X- Trasferimento di reddito e di capitale

Rientro di capitale dalla filiale estera a Malta

Il ritorno di capitale, la restituzione di un prestito e il rimborso di capitale da parte di una filiale estera sono esenti da imposte a Malta.

Rientro di capitale da Malta alla madre patria

Le società possono tenere i fondi in banche maltesi o in banche estere.

In alternativa, le società maltesi possono conservare o incrementare gli investimenti in filiali estere, accumularvi utili o realizzare investimenti tramite rimborso del debito o del capitale, liquidazione o vendita.

5- A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI)

Malta ha firmato accordi fiscali con diversi Paesi.

Le aliquote delle ritenute maltesi riportate di seguito si riferiscono a non-residenti.

	<i>Dividendi</i> %	<i>Interessi</i> %	<i>Royalties</i> %
<i>Stati non firmatari</i>	0	0	0
<i>Stati con AFB</i>			
Albania	0	0	0
Arabia Saudita	0	0	0
Australia	0	0	0
Austria	0	0	0
Azerbaijan	0	0	0
Bahrain	0	0	0
Barbados	0	0	0
Belgio	0	0	0
Botswana	0	0	0
Bulgaria	0	0	0
Canada	0	0	0
Cina	0	0	0
Cipro	0	0	0
Corea	0	0	0
Croazia	0	0	0
Danimarca	0	0	0
Egitto	0	0	0
Emirati Arabi Uniti	0	0	0
Estonia	0	0	0
Finlandia	0	0	0
Francia	0	0	0
Georgia	0	0	0
Germania	0	0	0
Giordania	0	0	0
Grecia	0	0	0
Guernsey	0	0	0
Hong Kong	0	0	0
India	0	0	0
Irlanda	0	0	0

Islanda	0	0	0
Isola di Man	0	0	0
Israele	0	0	0
Italia	0	0	0
Jersey	0	0	0
Kosovo	0	0	0
Kuwait	0	0	0
Lettonia	0	0	0
Libano	0	0	0
Libia	0	0	0
Liechtenstein	0	0	0
Lituania	0	0	0
Lussemburgo	0	0	0
Malesia	0	0	0
Marocco	0	0	0
Mauritius	0	0	0
Messico	0	0	0
Moldavia	0	0	0
Monaco	0	0	0
Montenegro	0	0	0
Norvegia	0	0	0
Paesi Bassi	0	0	0
Pakistan	0	0	0
Polonia	0	0	0
Portogallo	0	0	0
Qatar	0	0	0
Regno Unito	0	0	0
Repubblica Ceca	0	0	0
Repubblica Slovacca	0	0	0
Romania	0	0	0
Russia	0	0	0
San Marino	0	0	0
Serbia	0	0	0
Singapore	0	0	0
Siria	0	0	0
Slovenia	0	0	0
Spagna	0	0	0
Stati Uniti	0	0	0
Sudafrica	0	0	0
Svezia	0	0	0
Svizzera	0	0	0
Tunisia	0	0	0
Turchia	0	0	0
Ucraina	0	0	0
Ungheria	0	0	0
Uruguay	0	0	0
Vietnam	0	0	0

Sono stati inoltre firmati Accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA) con: Bahamas, Bermuda, Isole Cayman, Gibilterra e Macao.